



Università degli Studi di Enna “Kore”

D. R. n. 1

Bando di concorso pubblico per l' ammissione ai corsi di DOTTORATO DI RICERCA - XXIV CICLO

IL RETTORE

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 5 maggio 2005, con il quale è stata istituita l'Università degli Studi di Enna "Kore";
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo approvato con il citato D.M. 5 maggio 2005, come integrato e modificato con successivi decreti del Rettore;
- VISTO lo Statuto di autonomia dell' Università;
- VISTA la Legge n. 476 del 13.8.1984 in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge n. 398 del 30.11.1989 in materia di borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 4 della Legge n. 210 del 3.7.1998 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, che demanda alle Università la potestà regolamentare in materia di dottorato di ricerca;
- VISTA la Legge n. 315 del 3.8.1998 in materia di Interventi finanziari per l'università e la ricerca;
- VISTI i DD.MM. 11 settembre 1998, n. 570 e 14 dicembre 1998, n. 826 relativi alla determinazione dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e il D.M. 18 giugno 2008 che dispone l'aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
- VISTA la Legge n. 4 del 14.1.1999, contenente disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica;
- VISTO il D.M. n. 224 del 30.4.1999 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
- VISTO il D.M. n. 509 del 3.11.1999 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
- VISTO il D.M. n. 270 del 22.10.2004 contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato emanato con D. R. n. 19 del 25.05.2007;
- VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 2 del 16/12/2008 con la quale sono state approvate le richieste di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per l'A.A. 2008/2009, con sede amministrativa presso l'Ateneo di Enna ed il parere positivo del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
- VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n. 29 del 09.12.2008 con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria;
- VISTA la Determinazione presidenziale n. 21 di data odierna con la quale il numero delle borse licenziate dall'Università è stato portato a 12;
- RITENUTA la propria competenza;

DECRETA

Art. 1

Istituzione Corsi di Dottorato di Ricerca

1. E' istituito il XXIV Ciclo dei dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Enna “Kore”. Sono indetti i concorsi, per titoli e colloquio, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'annessa “*TABELLA DOTTORATI DI RICERCA – XXIV CICLO (Allegato A)*” che fa parte integrante del presente bando. Per ciascun dottorato vengono indicati la durata, i posti complessivi messi a concorso ed il numero di borse di studio, nonché il codice UKE da citare sul plico contenete la domanda di partecipazione di cui al successivo art. 3.
2. Il numero delle borse di studio può essere aumentato sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati da definirsi entro la data di scadenza del bando.
3. Ai sensi dei regolamenti e norme in materia di Dottorato di Ricerca richiamate in premessa, il numero minimo di ammessi a ciascun corso di Dottorato non può essere inferiore a tre.



Università degli Studi di Enna “Kore”

Pertanto:

- nel caso in cui pervengano meno di tre domande di partecipazione, le procedure concorsuali non verranno attivate;
- se, al momento del colloquio, saranno presenti meno di tre candidati la Commissione Giudicatrice prenderà atto della preclusione all'ulteriore svolgimento della procedura concorsuale e ne darà comunicazione ai candidati presenti;
- verranno considerati nulli gli esiti concorsuali che non vedano almeno tre candidati collocatisi utilmente in graduatoria;
- l'attivazione di ciascun corso di Dottorato è subordinata alla iscrizione di almeno tre candidati collocatisi utilmente in graduatoria.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso del titolo di laurea specialistica (D.M. n. 509/1999), di laurea magistrale (D.M. 270/2004) o laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Gli specifici titoli di laurea richiesti per l'ammissione, nonché eventuali altri requisiti specifici, sono indicati nelle “SCHEDE SINTETICHE” di ciascun corso di Dottorato (Allegato B).
2. I cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, qualora lo stesso non sia già stato dichiarato equipollente, dovranno chiederne l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al concorso, allegando alla domanda di partecipazione il titolo di studio, con l'elenco degli esami sostenuti, e la traduzione, legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.
3. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso per l'accesso ai corsi di dottorato, sarà espresso dal Collegio Docenti del Dottorato per il quale il candidato ha prodotto domanda.
4. Può presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca anche chi è già in possesso di un titolo di dottore di ricerca. In tal caso il candidato potrà essere ammesso a frequentare il corso di dottorato, sempreché utilmente collocato in graduatoria finale.
5. Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti a versare un contributo di € 98,50, quali spese organizzative concorsuali, entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, pena l'esclusione dalla procedura, tramite bonifico bancario con accredito sul c/c intestato all'Università degli Studi di Enna presso Banca Nuova - Agenzia di Enna Bassa - codice IBAN IT35W0513216800847570147578, indicando quale causale il titolo esatto del dottorato di ricerca per cui si fa domanda di partecipazione. Una copia del bonifico dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 3

Domande di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata in carta libera a firma autografa del candidato, redatta (pena l'esclusione dal concorso) secondo lo schema allegato al presente bando (scaricabile sul sito www.unikore.it - Allegato C), deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Enna “Kore”. Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà, altresì, essere riportata la dicitura: “Concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca – XXIV Ciclo in (indicare il titolo del Corso di Dottorato di Ricerca per il quale si fa domanda di ammissione)”
2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Università Kore sito nella Cittadella Universitaria di Enna, Plesso di Ingegneria, oppure inviata per posta con una modalità che consenta di attestare il giorno e l'ora di ingresso nell'Università, che dovrà avvenire comunque entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. La busta, così come ogni altra comunicazione inerente il presente bando, dovrà riportare sull'angolo in alto a sinistra il codice UKE del Dottorato cui si riferisce.
3. La domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca vale come autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
4. Nel caso in cui il candidato sia portatore di handicap, lo stesso dovrà specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
5. Il candidato dovrà inoltre presentare unitamente alla domanda:
 - copia del modulo di versamento del contributo di cui all'art. 2 del presente bando, pena esclusione dal concorso;
 - *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo;
 - eventuali titoli e pubblicazioni posseduti, ritenuti utili ai fini della procedura concorsuale. Tali documenti possono essere allegati nelle seguenti modalità:
 - in copia cartacea, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, se ciascun titolo e/o pubblicazione non supera dieci pagine;
 - su supporto informatico (CD-ROM o DVD), se ciascun titolo e/o pubblicazione supera dieci pagine;



Università degli Studi di Enna “Kore”

- 2) Laddove il candidato alleggi delle pubblicazioni scientifiche alla domanda, deve contestualmente dichiarare che le stesse sono pubblicate secondo la vigente normativa di legge sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (L. n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006). Non saranno accettati allegati cartacei di volumi di tesi di laurea, e in ogni caso essi non verranno trasmessi alla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli.
- 3) schema di progetto di ricerca, sottoscritto dal candidato, contenente una esposizione sintetica delle linee di ricerca, degli obiettivi, delle metodologie e dei risultati attesi (max cinque pagine formato A4).
6. Gli atti e i documenti allegati alle domande di partecipazione potranno essere ritirati dai candidati entro e non oltre i tre mesi dalla data di scadenza del bando. Oltre tale termine non saranno più disponibili per il ritiro.
7. Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
8. E' ammessa la partecipazione a più selezioni di corso di Dottorato purché per ciascuna selezione venga prodotta apposita domanda in plichi separati e completi di tutta la documentazione prevista dal presente bando.
9. Non è possibile fare riferimento a titoli o documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altro corso di dottorato.
10. L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.
11. L'Amministrazione universitaria non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4

Commissioni Giudicatrici

1. Le Commissioni Giudicatrici saranno nominate con Decreto del Rettore della Università degli Studi di Enna “Kore” su proposta dei Collegi dei Docenti.
2. Ogni Commissione sarà composta da tre docenti universitari, di cui almeno due professori italiani o stranieri di prima e di seconda fascia, e fra questi almeno uno di altro Ateneo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio.
3. Ogni Commissione potrà essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni o intese per la gestione del Corso con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della Legge 5 Ottobre 1991 n. 317.

Art. 5

Prove di ammissione

1. La selezione è intesa ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato a svolgere ricerca scientifica relativamente alle tematiche del corso di dottorato.
2. Gli argomenti oggetto del colloquio sono relativi ai settori scientifico-disciplinare di riferimento del Dottorato. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
3. Ogni Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, così ripartiti:
 - a. • titoli: massimo 60/100 così suddivisi:
 - i. - voto di laurea: massimo 20 punti (2 punti per ogni voto superiore a 101/110 ed 2 punti per la lode);
 - ii. - altri titoli: massimo 40 punti (formazione all'estero, esperienze lavorative, partecipazione a progetti di ricerca, competenze e certificazioni linguistiche, pubblicazioni scientifiche, altra laurea, attestati di corsi di perfezionamento post-laurea, dottorato di ricerca, frequenza di scuole, e quanto altro utile ad attestare attività di studio e di ricerca);
 - b. - colloquio: massimo 40/100. Il colloquio è inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e comprende la discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato e la verifica della lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione. La prova si intende superata con la votazione minima di 28/40.
4. Le prove di esame si svolgeranno entro quaranta giorni dal termine ultimo della presentazione delle domande di ammissione di cui al presente bando.
5. La composizione delle Commissioni giudicatrici e il calendario delle prove, con l'indicazione delle sedi d'esame relative a ciascun corso di Dottorato, saranno pubblicati sul sito Internet dell'Università degli Studi di Enna “Kore” - www.unikore.it - unitamente all'affissione all'albo dell'Ateneo. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
6. Le Commissioni, alla prima riunione, stabiliscono esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento della prova, tenendo presente che:
 - a. la valutazione dei titoli precede il colloquio; al termine della stessa e prima del colloquio, la Commissione rende noto il punteggio attribuito a ciascun candidato tramite affissione all'albo della struttura sede del concorso;



Università degli Studi di Enna “Kore”

- b. il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli non preclude la partecipazione al colloquio.
7. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
 8. I candidati stranieri potranno sostenere la prova d'esame in lingua inglese.
 9. Le Commissioni, al termine di ogni seduta (o dell'unica seduta) dedicata alla prova orale, formano e sottoscrivono una graduatoria di merito dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno nella valutazione dei titoli e nella prova orale. Detto elenco viene affisso all'albo dell'Università Kore.
 10. Le Commissioni, formulata la graduatoria di merito e ultimati i propri lavori, trasmettono tutti gli atti al Rettore dell'Università degli Studi di Enna “Kore” per gli ulteriori adempimenti.

Art. 6

Ammissione ai corsi

1. Con decreto del Rettore sono approvati gli atti concorsuali nonché le graduatorie, unitamente alla nomina dei vincitori di ciascuna selezione.
2. I vincitori saranno ammessi ai Corsi secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato. A parità di merito prevale il candidato più giovane d'età.
3. Le graduatorie generali di merito saranno rese pubbliche esclusivamente mediante:
 - a. affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo;
 - b. pubblicazione sul sito internet dell'Università www.unikore.it.
4. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
5. In corrispondenza di eventuali rinunzie degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
6. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso di dottorato entro e non oltre giorni sette dalla pubblicazione sul sito internet dell'Università. Nel caso contrario il candidato verrà assegnato di ufficio al corso di Dottorato per il quale avrà ottenuto la migliore valutazione complessiva.
7. I titolari di assegni di ricerca, previo superamento delle prove d'esame, potranno essere ammessi a frequentare i corsi di Dottorato di Ricerca in soprannumero, in misura non superiore a uno, previo pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.
8. Possono altresì essere ammessi, in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati extracomunitari, risultati idonei in graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato.
9. Ai dipendenti pubblici, utilmente collocati nella graduatoria di merito dei vincitori, è applicata la norma di cui alla Legge n. 476/84 come modificata dall'art. 52, comma 57 della Legge 28.12.2001 n. 448. Il dipendente pubblico, vincitore su un posto con borsa di studio, che si avvarrà del disposto di cui alla legge n. 448/2001, sarà ammesso al corso di Dottorato previo pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.

Art. 7

Iscrizione ai corsi

1. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea, laurea specialistica o magistrale, scuola di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a master di primo e secondo livello, etc.).
2. I concorrenti che risulteranno vincitori, dovranno far pervenire all'Amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di giorni 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle graduatorie, nelle modalità descritte all'art. 6 del presente bando, la domanda di iscrizione al corso in carta legale e la documentazione richiesta (come da *fac-simile*, scaricabile dal sito www.unikore.it).
3. Coloro che non provvederanno a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra indicato saranno considerati rinunciatori.
4. Decorso tale termine, i posti vacanti saranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria generale di merito.

Art. 8

Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. Ai candidati che, per ciascun Dottorato, si siano collocati ai primi posti nella rispettiva graduatoria di ammissione, verrà conferita la borsa di studio fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti vincitori, secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, possono iscriversi al corso di Dottorato previo pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza. Le eventuali borse conferite da Enti pubblici, poiché prevedono anche l'esonero totale dai contributi di



Università degli Studi di Enna “Kore”

accesso e di frequenza, precedono quelle conferite dall'Università.

2. In nessun caso, a seguito di rinunzie o esclusioni, a corso iniziato potrà concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad altro dottorando.
3. Gli importi dei contributi per l'accesso e la frequenza potranno subire variazioni di anno in anno.
4. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato, anche per un solo anno o frazione di esso, non può chiedere di fruirla una seconda volta e viene collocato fra i partecipanti a pagamento.
5. L'importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47, al lordo delle ritenute a carico del borsista e dei contributi per l'accesso e la frequenza di cui al successivo comma 10.
6. La borsa di studio viene erogata per lo stesso numero di anni di durata del corso.
7. La cadenza del pagamento della borsa di studio è bimestrale posticipata.
8. L'importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50% in proporzione e in relazione a periodi di formazione all'estero.
9. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13.8.1984 n. 476.
10. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza, viene definito in € 3.000,00, come da delibera della Giunta esecutiva dell'Ateneo del 17.01.2009, comprensiva della Tassa Regionale per il diritto allo studio e dei bolli per i quali l'Università è sostituito di imposta.
11. I dottorandi titolari di eventuali borse di studio conferite da Enti pubblici sono preventivamente esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
12. Sono, altresì, esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza, i vincitori titolari di prestiti d'onore nonché i portatori di handicap con infermità accertata superiore al 66%.
13. I titolari di borsa di studio, che siano altresì titolari di un contratto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, dovranno ottenere l'autorizzazione del Collegio dei Docenti a svolgere entrambe le attività. Nel caso in cui il contratto di lavoro sia di durata superiore a 1 anno non potrà essere percepita la borsa di studio.
14. Ai dottorandi, per tutta la durata del Corso e pena la decadenza dallo stesso, non è consentito cumulare o sostituire la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (art. 6 della Legge n. 398 del 30 Novembre 1989).
15. Nel caso di aumento del numero di borse di studio, quale conseguenza di erogazione di finanziamento pubblico, queste saranno destinate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica.

Art. 9

Frequenza e obblighi dei dottorandi

1. I dottorandi sono tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti compiendo attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.
2. Al termine di ciascun anno di Corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca.
3. Alla fine di ciascun anno il Collegio Docenti con proprio deliberato, valutata l'attività di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la frequenza, ne proporrà l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione.
4. Non è consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternità o di grave e documentata malattia.
5. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione non è soggetto a recupero.
6. In caso di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno, si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.
7. Ai dottorandi è consentita, previo consenso espresso con apposita delibera del Collegio dei Docenti interessato, una limitata attività didattica, comunque non retribuita e non valutabile in CFU per i discenti. Tale collaborazione didattica non rientra in nessuna delle tipologie previste dal disciplinare dei professori a contratto dell'Ateneo di Enna e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
8. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di svolgimento del corso, di conseguimento del titolo e la Commissione finale sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 10

Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita Commissione costituita secondo i regolamenti dell'Università di Enna.
2. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta.



Università degli Studi di Enna “Kore”

3. Il titolo è conferito dal Rettore.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 citato nelle premesse, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale gestione della carriera del dottorando, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Salvatore Berritella, Direttore Amministrativo dell'Università.

Art. 13

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 210/98, nel D.M. n. 224 del 30.4.1999, nel Regolamento didattico di Ateneo, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente bando di concorso ed i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet dell'Università degli Studi di Enna “Kore” all'indirizzo: www.unikore.it.
3. Costituiscono allegati al presente bando:
 - “*TABELLA DOTTORATI DI RICERCA – XX IV CICLO*” (Allegato A);
 - “*SCHEDE SINTETICHE*” di ciascun corso di Dottorato (Allegato B);
 - Domanda di ammissione al concorso (Allegato C);

Enna, 10 marzo 2009

IL Rettore

F.to Salvatore Andò